

REGIONE
ABRUZZODipartimento Lavoro – Sociale
Servizio Istruzione - Formazione – Università

INDICAZIONI OPERATIVE

disciplinanti le modalità di nomina alla presidenza delle commissioni di esame e le istruzioni per la conduzione delle prove finali

In osservanza alle previsioni di cui all'art. 4 dell'Avviso, approvato con D.D. n. 141/DPG021 del 13/04/2022, al fine di garantire equità, omogeneità e trasparenza nella gestione delle nomine dei Presidenti delle commissioni d'esame o di accertamento finale delle attività formative, per i percorsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo e di competenza di questo Dipartimento, e disciplinare la conduzione delle prove finali, si forniscono le seguenti indicazioni operative.

Nomina Presidenti

1. Per l'individuazione del Presidente si segue l'ordine alfabetico di collocazione dei soggetti incaricabili sull'Elenco, in relazione all'ordine cronologico delle richieste formulate dagli OdF.
2. La proposta di incarico è inviata all'interessato a mezzo dell'infrastruttura di gestione documentale in uso nella Regione Abruzzo, al fine di verificarne la disponibilità, che deve essere resa, attraverso la medesima infrastruttura, entro i 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta. **All'atto della predetta accettazione, il dipendente è tenuto ad indicare il numero di protocollo della richiesta di autorizzazione all'espletamento di incarico extra- lavorativo, trasmessa al Servizio Organizzazione a mezzo dell'infrastruttura di gestione documentale (cfr. Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, al presente documento). In caso di riscontro negativo, o in carenza di riscontro, ovvero in caso di mancata indicazione del previsto numero di protocollo, entro i termini suddetti, la proposta è inoltrata al dipendente successivamente inserito nell'elenco.** Qualora l'incaricando, per tre volte consecutive nell'anno solare, fornisca riscontro negativo, fatti salvi i motivi di servizio o di salute, ovvero non fornisca riscontro, o altresì non si presenti nella seduta d'esame, verrà automaticamente cancellato dall'Elenco. Il soggetto individuato, nell'accettare l'incarico, fornisce apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente l'assenza di rapporti di parentela entro il III grado, o di coniugio, con il legale rappresentante/socio/titolare dell'Organismo di formazione presso cui si svolge l'esame, in conformità al modello **Allegato E** alle presenti Indicazioni operative.

Conduzione prove di esame

1. Gli Organismi di formazione devono inviare la richiesta inerente la nomina della commissione d'esame almeno 60 giorni prima delle date fissate per l'espletamento degli stessi. In caso di mancato rispetto del predetto termine, sarà richiesta all'OdF inadempiente la ricalendarizzazione delle prove secondo le previsioni delle presenti Indicazioni operative. Per quanto attiene i corsi di formazione non finalizzati all'acquisizione di una qualifica, di cui

- all'art. 7, comma 15, del Regolamento n. 12/98 e ss.m.i., la richiesta inerente la nomina del rappresentante regionale con funzioni di presidente, deve essere contestuale all'avvio delle attività formative. Tutte le prove devono svolgersi nelle ore pomeridiane delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.
2. Il Presidente della commissione, preliminarmente, verifica la presenza di tutti i componenti; ai fini della validità dell'insediamento è sufficiente la presenza della maggioranza di essi che, in ogni caso, deve ricomprendere il Presidente e un docente del corso.
 3. In via preliminare i componenti della Commissione visionano l'elenco degli allievi ammessi all'esame e dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità con gli stessi, come da normativa vigente. Il Presidente, conseguentemente, dichiara la Commissione validamente insediata.
 4. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione è tenuta a verificare la presenza, agli atti d'esame, della dichiarazione resa dal Direttore attestante il numero delle ore di formazione effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle previste dal relativo standard formativo, della Dichiarazione del Direttore su adempimento "Gradimento utenza" da parte dei corsisti nonché del verbale di ammissione all'esame finale redatto e sottoscritto dal Collegio dei Docenti, con indicazione degli allievi frequentanti il corso ammessi a sostenere le prove d'esame.
 5. All'esito dei suddetti adempimenti, la Commissione stabilisce le modalità di svolgimento delle prove. A tal fine si precisa che:
 - **nella scelta delle prove per l'accertamento dell'idoneità i Presidenti sono tenuti a garantire che le stesse siano articolate in maniera tale da consentire la verifica del presidio, da parte dei candidati, delle unità di risultato di apprendimento del relativo standard minimo di percorso formativo come da Repertorio regionale (<https://repertori.regione.abruzzo.it/?mcode=repertori&cmpcode=trainings&cmd=listValidatedTrainings>); di tale circostanza è necessario dare atto nel verbale finale;**
 - la Commissione deve presenziare nella sede d'esame, nella sua collegialità, durante tutto lo svolgimento delle attività e delle prove d'esame;
 - il giudizio finale per ciascun allievo deve essere formulato in termini di idoneo o non idoneo tenendo conto della media delle singole prove svolte. L'idoneità si intende conseguita se la votazione complessiva derivante dalla media tra le prove svolte raggiunge i 36/60.
 6. Al termine delle attività di cui ai punti precedenti, viene redatto apposito verbale utilizzando il modello allegato alle presenti Indicazioni operative, contenente gli elementi minimi da riportare – **Allegato B**.
 7. Il verbale deve essere redatto in duplice copia, ambedue firmate in originale, e consegnato al Servizio competente, allegando originale del foglio presenza dei componenti della Commissione, originale del verbale di ammissione degli allievi con annessa dichiarazione del Direttore del corso attestante il numero delle ore svolte. **Lo stesso verbale deve essere, altresì, inoltrato in formato pdf editabile al seguente indirizzo dpg021@pec.regione.abruzzo.it, apponendo, negli spazi dedicati alle firme, la dicitura "sottoscritto in originale".**
 8. È fatto rinvio per quanto concerne la validità dell'insediamento della Commissione e le modifiche o integrazioni alla composizione della stessa, i criteri con i quali la Commissione presenzia e valuta le prove di esame, formula il giudizio per ciascun allievo ed esprime il proprio parere dettagliato sui risultati formativi effettivamente raggiunti, nonché il calendario delle prove finali e la scelta delle prove per l'accertamento dell'idoneità, alle disposizioni dell'art. 7 del Regolamento 7/11/1995, n. 12/95, come da ultimo modificato dall'art.1 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 19/09/2016, n.2/Reg.